

# L'INFORMATICA NELL'AMMINISTRAZIONE DEL LINGUAGGIO GIURIDICO

Gianmarco Gometz

SOMMARIO: 1. L'“amministrazione” del linguaggio giuridico. – 2. L'iperspecializzazione del linguaggio giuridico. – 3. Il ruolo dell'informatica giuridica documentaria.

## 1. L'“amministrazione” del linguaggio giuridico

Per introdurre il lettore al tema affrontato in questo saggio occorre forse una spinta. Fuori da specifici contesti di agonismo sportivo, infatti, la condotta di chi spintonna intenzionalmente l'altrui persona fisica viene solitamente sussunta nella fattispecie dell'art. 581 c.p., ancorché il testo di quell'articolo preveda soltanto che «Chiunque *percuote* taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito [...] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309»<sup>1</sup>. Un dizionario della lingua italiana rileva che “percuotere” con soggetto di persona, significa «battere, colpire con la mano, con i piedi o con un oggetto qualsiasi e dunque picchiare, malmenare». Nel linguaggio ordinario<sup>2</sup>, “percosse” si riferisce insomma a un impatto più o meno violento e

<sup>1</sup> Il secondo comma dell'articolo 581 stabilisce peraltro che «Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato»; in questo caso dunque il delitto risulta assorbito in quelli di resistenza a pubblico ufficiale, evasione aggravata dalla violenza, maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, rissa, rapina, sequestro di persona a scopo di estorsione, violenza privata.

<sup>2</sup> In questo scritto accolgo la distinzione tra *lingua naturale*, cioè il sistema delle regole morfologiche, fonetiche, sintattiche e lessicali, tratratizie e non artificiali nel senso di inventate intenzionalmente e consapevolmente, in uso presso una certa comunità linguistica, e *linguaggio ordinario*, ossia l'*uso prevalente* di queste regole in una data comunità; su questa distinzione cfr. G. RYLE, *Ordinary Language* (1953), e G. RYLE, J.N. FINLAY, *Use, Usage and Meaning* (1961), in F. Zabeeh, E. D. Klemke, A. Jacobson (a cura di), *Readings in Semantics*, University of Illinois Press, Urbana, 1974. Come osserva Anna Pintore, «Mentre [...] non suscita soverchie discussioni dire che il diritto adopera la lingua (o meglio, *una* lingua) naturale, è invece assai controverso stabilire quali siano i rapporti tra il linguaggio giuridico e il linguaggio ordinario; la determinazione di tali rapporti andrebbe compiuta analizzando i prestiti semiotici necessari o possibili tra questi due sistemi semiotici, e tenendo distinti i livelli sintattico, semantico e pragmatico di analisi di questi scambi»; A. PINTORE, *la teoria analitica dei concetti giuridici*, Jovene, Napoli, 1990, pp. 111-112.

istantaneo tra corpi solidi, che si dà il caso possano anche essere umani. Ed ecco la stranezza da cui questo lavoro muove: sebbene una spinta (ma anche una leva articolare o una presa con cui si immobilizzi l'avversario) non comporti necessariamente alcun impatto violento, la giurisprudenza italiana considera tale condotta pienamente integrante il delitto di percosse, poiché ascrive a quest'ultimo termine un *significato* più ampio di quello che esso presenta nel linguaggio ordinario. La Corte di Cassazione ha invero specificato che «Il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 c.p. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di *ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica*, con la conseguenza che in tale ambito previsionale rientra anche la spinta, la quale si concreta in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona»<sup>3</sup>. Ciò, si noti, con buona pace di molte declinazioni del principio *nulla poena sine lege*, e in particolare di quella di cui all'art. 1 del codice penale, secondo il quale «Nessuno può essere punito per un fatto che non sia *espressamente* preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite». Il graduale consolidarsi di interpretazioni giurisprudenziali come questa e il loro sostanziale avallo da parte della dottrina rappresentano un fenomeno consueto e tuttavia scarsamente avvertito dai giuristi: un processo di alterazione semantica artificiale che allontana le parole delle disposizioni giuridiche dal significato di cui sono portatrici nel linguaggio dei non specialisti<sup>4</sup>.

<sup>3</sup> Cass. pen. sez. V, 04 giugno 2013 n. 38960 (il corsivo è mio). Si vedano anche Cass. pen. sez. V, 18 dicembre 1987, Cass. pen. sez. V, 25 giugno 2008 n. 33361, Cass. pen. sez. V, 13 giugno 2014 n. 51085.

<sup>4</sup> Tra i giuristi di cui parlo deve comprendersi il legislatore italiano, che con l'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile velleitariamente dispone che «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello *fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse*», avallando così la «tesi, semioticamente stravagante, che ogni enunciato giuridico possiede, da solo o in congiunzione con altri, un unico significato *proprio* ovvero *corretto*» (M. JORI, *Formalismo giuridico*, in Dig. disc. priv., VIII, Torino, Utet, 1992, p. 430). M. BARBERIS, *Seguire norme giuridiche, ovvero: cosa avrà mai a che fare Wittgenstein con la teoria dell'interpretazione giuridica?*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 1, 2002, p. 248, conferma che «se "proprio delle parole" vuol dire intrinsecamente incorporato nelle parole [...], è ovvio che non esiste alcun significato proprio delle parole. Ma se "proprio delle parole" vuol dire attribuito alle parole dall'uso – beninteso: dalle *regole* o *convenzioni* linguistiche che si sviluppano spontaneamente nell'uso – allora è altrettanto ovvio che un significato proprio delle parole esiste: dove "proprio" indica solo una caratteristica degli usi linguistici chiamata appunto *proprietà*, o conformità alle regole, in quanto opposta all'*improprietà*». Si vedano anche G. GORLA, *I precedenti storici dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?)*, in «Foro it.», V, 1969, cc. 112-132; R. GUASTINI, *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in G. Iudica e P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1993, pp. 396-397; L. MOSSINI, *Il significato proprio delle parole e l'intenzione del legislatore*, in Riv. dir. civ. 1972, ii, pp. 330-358; P. CHIASSONI,

Nel linguaggio del legislatore e in quello in uso tra i giuristi – ciò che d'ora in poi chiamerò genericamente *linguaggio giuridico* – tali mutazioni del significato corrente comprendono sia variazioni di significato sul piano *estensionale* sia variazioni dell'*intensione*<sup>5</sup> e riguardano tanto i singoli termini quanto gli enunciati. Nell'uso giuridico, i termini e gli enunciati presi in prestito dal lessico ordinario possono infatti diventare più (o meno) *vaghi/determinati*<sup>6</sup>,

*Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 149 ss.; V. VELLUZZI, *Le Preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica*, ETS, Pisa, 2013, pp. 72-74.

<sup>5</sup> L'*estensione*, o *denotazione*, o *riferimento*, o *significato estensionale* di un termine, è generalmente definita come l'insieme degli oggetti cui il termine può essere attribuito in maniera veritiera (se il termine è generale, come "uomo") o dal singolo oggetto cui il termine si riferisce (se è singolare, come "Socrate"). Due espressioni con la medesima estensione sono dette *equivalenti*. L'*intensione*, o *connotazione*, o *senso*, o *significato intensionale* di un termine, è generalmente definita come l'insieme delle proprietà da esso evocate e possedute dai singoli oggetti che rientrano nella sua estensione, oppure come l'insieme di attributi mediante i quali le cose denotate dal segno possono venire conosciute. Si può anche dire, con Belvedere, che l'intensione «consiste nell'insieme delle proprietà o caratteristiche che un oggetto deve possedere per essere indicato con un certo termine, per essere compreso nella classe che ne costituisce l'estensione» (A. BELVEDERE, *Aspetti ideologici delle definizioni nel linguaggio del legislatore e dei giuristi*, in Belvedere, A., Jori, M., Mantella, L., *Definizioni giuridiche e ideologie*, Giuffrè, Milano, 1979). L'intensione di "uomo", per esempio, comprende tutte le proprietà che possono essere attribuite agli uomini: l'essere bipedi, intelligenti, dotati di parola, ecc. Due espressioni che hanno la medesima intensione, com'è noto, sono dette *sinonime*. Per uno studio di carattere introduttivo su estensione e intensione, cfr. I.M. COPI, C. COHEN, *Introduzione alla logica*, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 144-156; M. MONDADORI, M. D'AGOSTINO, *Logica*, Bruno Mondadori, Milano, 1997, pp. 300-301.

<sup>6</sup> Un'espressione è vaga quando il suo uso presenta, oltre ipotesi centrali non controverse, ipotesi in cui le convenzioni linguistiche lasciano i parlanti nell'incertezza se il termine/enunciato si applichi oppure no al caso considerato (ad esempio, Socrate può certamente qualificarsi come "uomo", ma che dire di un embrione umano di quattro settimane o di un *homo erectus* di un milione di anni fa?). La vaghezza di un termine/enunciato è dunque proporzionale al numero di oggetti che siamo intrinsecamente incerti se includere o no nella classe denotata dall'espressione (vaghezza estensionale), al grado di indeterminatezza dell'insieme delle proprietà che connotano tali oggetti (vaghezza intensionale), al grado di differenziazione rispetto a concetti "contigui" nel sistema lessicale (vaghezza come parziale sovrapposizione tra concetti classificatori limitrofi); cfr. C. LUZZATI, *La vaghezza delle norme*, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 13-16. Si veda anche C.S. PEIRCE, voce *Vague*, in J.M. Baldwin, *Dictionary of Philosophy and Psychology*, Macmillan, New York-London, 1902, II, p. 748: «A proposition is vague when there are possible states of things concerning which it is intrinsically uncertain whether, had they been contemplated by the speaker, he would have regarded them as excluded or allowed by the proposition. By intrinsically uncertain we mean not uncertain in consequence of any ignorance of the interpreter, but because the speaker's habits of language were indeterminate; so that one day he would regard the proposition as excluding, another as admitting, those states of things».

*generali/speciali*<sup>7</sup>, *generici/specifici*<sup>8</sup>, cambiando più o meno considerevolmente la propria denotazione e la propria connotazione. Le variazioni in discorso possono inoltre essere molteplici e cumulative, sovrapponendosi in un processo più o meno lungo, graduale e complesso. Ad esempio, le addizioni al significato ordinario del termine “percosse” di cui parlavo sopra si sono sommate progressivamente per più di un trentennio: dal 1982, in cui la spinta veniva punita solo qualora vi fossero dei danni fisici direttamente e immediatamente conseguenti alla eventuale caduta da essa provocata<sup>9</sup>, fino a oggi, quando viene punita (quantomeno) a titolo di percosse qualsiasi violenta manomissione dell'altrui persona fisica, anche non determinante per il soggetto passivo una sensazione di dolore fisico (ma si noti che quest'ultimo era un elemento richiesto almeno fino al 2008)<sup>10</sup>.

Si tratta certo di fenomeni ben noti ai teorici del diritto, specie quelli più semioticamente avveduti e propensi a considerare il linguaggio giuridico come il risultato d'un insieme di processi di trasformazione del linguaggio ordinario, di cui pure non può mai fare completamente a meno<sup>11</sup>.

<sup>7</sup> Un'espressione è tanto più generale quanto più è comprensiva la *classe* che essa denota (dove per “classe” si intende una collezione di oggetti aventi in comune almeno una caratteristica; ad es. “uomo” è più generale di “scapolo”, giacché tutti gli scapoli sono uomini, ma non tutti gli uomini sono scapoli). Sulla coppia generalità/specialità nel diritto si veda S. ZORZETTO, *La norma speciale. Una nozione ingannevole*, ETS, Pisa, 2010.

<sup>8</sup> La genericità, o mancanza di specificazione di un'espressione, si ha quando questa si riferisce indifferentemente, cioè senza distinguere, a una pluralità di oggetti o situazioni diversi (ad esempio, “uomo” è termine generico perché si riferisce indifferentemente agli scapoli e ai coniugati, ai giovani e ai vecchi, ecc.). Sulla genericità nel diritto si veda C. LUZZATI, *Principi e principi. La genericità nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2012.

<sup>9</sup> Cfr. Cass. penale, sez. V, 24/11/1983 in «Riv. pen.», 1985, 164.

<sup>10</sup> Si veda Cassazione penale sez. V 25 giugno 2008 n. 33361 e la si raffronti alla più recente Cassazione penale sez. V 04 giugno 2013 n. 38960, che espressamente esclude il requisito del dolore fisico.

<sup>11</sup> Sono infatti oggi sostanzialmente neglette le tesi giuspositiviste radicali che, negando il legame necessario tra linguaggio giuridico e linguaggio ordinario, affermano che i diritti sono sempre sistemi semiotici autosufficienti, isolati e finiti perché dominati da una sorta di “principio di incorporazione”. Secondo tale principio, tutti i significati giuridici sono interamente determinati dall'interno del sistema, e le eventuali aperture del diritto ai significati ordinari sono semplicemente il frutto di decisioni con cui si sceglie intenzionalmente di acquisire prestiti semiotici dall'esterno. Per una formulazione di tale principio di incorporazione si veda B.S. JACKSON, *Semiotics and Legal Theory*, Routledge & Kegan Paul, London, 1985. Tesi del genere sono state confutate innanzitutto rilevando la relativa scarsità del ricorso del linguaggio giuridico a definizioni espresse e a concetti tecnici, dall'inclinazione a ricorrere a clausole generali e dagli spazi ineliminabili di discrezionalità dipendenti dalla struttura aperta delle norme (così A. PINTORE, *la teoria analitica dei concetti giuridici*, Jovene, Napoli, 1990, p. 310, che riprende l'idea, comune al secondo Hart, a Ross, a Scarpelli e per certi versi a MacCormick, secondo cui la dipendenza del diritto dal linguaggio ordinario è ineliminabile ma relativamente controllabile). In secondo luogo, tali tesi sono contraddette dal rilievo che, anche sul piano meramente lessicale, il linguaggio giuridico moderno è composto di un lessico in parte ordinario e in parte

È stato osservato che tali processi di trasformazione non sono, almeno di solito, spontanei, casuali o inavvertiti, ma sono piuttosto il prodotto di (sequenze di) scelte intenzionali; quelle compiute da coloro che a tutti i livelli producono/applicano il diritto esercitando *autorità*. Un'autorità peraltro non assoluta e illimitata, bensì disciplinata da regole che prescrivono non solo *come* dire le cose, ma anche *che cosa* dire. Tali scelte, sul piano pragmatico, connotano il linguaggio giuridico come specie di un genere a metà strada tra le lingue naturali e i linguaggi artificiali: quello dei *linguaggi amministrati*, fatti per essere gestiti e manipolati da autorità<sup>12</sup>. Nel diritto (almeno, in quello occidentale moderno, imperniato sulla legislazione), tali autorità sono ovviamente sia quelle costituzionali e legislative, sia quelle che interpretano/applicano il diritto nei suoi vari livelli. Queste autorità manipolano, innovano e modificano più o meno gradualmente il linguaggio giuridico, producendo discorsi giuridici (norme, atti ecc.) di vario contenuto, sebbene all'interno di una cornice di regole semiotiche funzionali alla trasmissione delle decisioni pratiche prese in linea generale dall'autorità politica. In ciò il diritto può accostarsi ai linguaggi artificiali/strumentali, e direi anche *tecnici* in senso stretto, ossia diretti all'attuazione di uno scopo<sup>13</sup>, e distinguersi dalle lingue naturali, la cui funzione basilare è quella di consentire la comunicazione tra i parlanti tramite un codice condiviso. Il linguaggio giuridico non permette infatti di dire qualunque cosa il parlante voglia dire e il suo contrario; la sua effabilità non è generale, ma determinata e limitata dalla sua funzione di formulare e trasmettere i precetti provenienti da autorità che a loro volta operano seguendo regole (le norme giuridiche) più o meno stringenti.

costruito o ricostruito accostando elementi presi in prestito dalla lingua naturale a elementi sintattici e semantici artificiali creati dal legislatore o elaborati dalla cultura giuridica (cfr. M. JORI, A. PINTORE, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 195; vedi anche M. JORI, *Del diritto inesistente. Saggio di metagiurisprudenza descrittiva*, ETS, Pisa, 2010, p. 65).

<sup>12</sup> La teoria del linguaggio amministrato è uno dei principali contributi di Mario Jori alla semiotica giuridica, ed è sviluppata in diversi scritti tra cui M. JORI, *Definizioni giuridiche e pragmatica*, in Comanducci P., Guastini R., *Analisi e diritto 1995*, Giappichelli, Torino, pp. 109-144; M. JORI, A. PINTORE, *Manuale di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1995, pp. 332-339; M. JORI, A. PINTORE, *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 193-200. Lo sfondo teorico delle considerazioni che precedono e seguono nel testo è da rintracciarsi in questi lavori.

<sup>13</sup> Nel caso del diritto, uno scopo minimo generale è dato dall'aspirazione al controllo della condotta degli individui attraverso regole e sanzioni, ma possono ovviamente individuarsi altri scopi sotto o sovra-determinati: pacifica convivenza tra i consociati, massimizzazione dell'efficienza economica, specifici valori che il diritto può aiutare a perseguire ecc. Per una panoramica delle posizioni teorico-giuridiche propense a considerare il diritto principalmente come un mezzo rivolto a un fine, completa di una rassegna dei vari fini proposti, si veda G. GOMETZ, *Le concezioni teleologiche del diritto nella letteratura teorico-giuridica. Verso una classificazione*, in *Sociologia del diritto*, numero 3, dicembre, 2011, pp. 7-43.

L'elemento autoritativo distingue però il linguaggio giuridico anche dai linguaggi tecnici/artificiali. Nel diritto non conta infatti solo *che cosa* si dice, o per quale scopo, ma anche *chi* lo dice; conta in particolare che ciò che effettivamente viene detto sia detto dal legislatore, dai giudici e dai giuristi nell'ambito di un'impresa sociale condivisa e fondata su un grado minimo di concordia circa l'individuazione del diritto vigente e delle autorità deputate alla sua produzione e applicazione. Se quest'ultima concordia può ritenersi fondata sul senso comune, aiutato da indizi di vario tipo<sup>14</sup>, non altrettanto può dirsi per quella circa la definizione e interpretazione dei termini del linguaggio giuridico, che non è garantita né dall'interesse conformistico dei suoi utenti a farsi capire (come avviene nelle lingue naturali), né dall'interesse ad attuare gli scopi per cui il linguaggio è artificialmente prodotto (come avviene nei linguaggi tecnici/artificiali). Al di là di un grado minimale relativo alla esistenza stessa del diritto in una società (che implica che gli individui di quella società ne intendano le parole e definizioni in un senso relativamente determinato), piuttosto, la relativa concordia circa la produzione e interpretazione del diritto si fonda sulle decisioni semiotiche *coattive* delle autorità, in un quadro che, sul piano semantico, è caratterizzato dalla peculiare combinazione tra predeterminazione e discrezionalità ben nota alle contemporanee teorie dell'interpretazione giuridica, almeno da Kelsen in poi.

## 2. *L'iper-specializzazione del linguaggio giuridico*

La teoria del linguaggio giuridico amministrato, come abbiamo visto, distingue il linguaggio giuridico sia dalle lingue naturali sia dai linguaggi artificiali, ma tende a considerare le autorità giuridiche e i giuristi come parlanti un *unico* linguaggio specialistico più o meno comune e condiviso, misconosciuto o conosciuto solo approssimativamente dagli altri partecipanti alla vita giuridica, comuni cittadini *in primis*. Tratta di conseguenza i giuristi come appartenenti a un'unica comunità di clerici che parlano, comunicano e interagiscono senza soverchie difficoltà, sia pure in un contesto intrinsecamente conflittuale come quello del diritto, in cui i disaccordi semiotici vengono risolti (più o meno definitivamente) dall'intervento di autorità accettate e riconosciute come tali nell'ambito di un sistema giuridico unitario dotato di sufficiente effettività.

<sup>14</sup> Su questo concetto di individuazione del diritto, cfr. M. JORI, *Del diritto inesistente. Saggio di metagiurisprudenza descrittiva*, ETS, Pisa, 2010, pp. 21 ss.

La realtà dei diritti contemporanei presenta però una complicazione, conseguente a vicende storiche contingenti ma attuali che ormai da tempo suscitano l'attenzione e spesso la preoccupazione dei teorici del diritto. Alludo a quei fenomeni entropici, sovente allarmisticamente nominati facendo uso del termine "crisi", caratterizzati dalla diminuzione o perdita dell'unità e della coerenza delle fonti del diritto, dalla fine del monopolio statale delle stesse, dalla coesistenza e sovrapposizione di più ordinamenti concorrenti, dall'ipertrofia e pervasività della regolamentazione giuridica (contestuale peraltro al collasso della sua capacità regolativa e ordinatrice), dal ritorno al ruolo creativo della giurisdizione, o, per meglio dire, delle varie giurisdizioni di settore, dalla dislocazione fuori dai confini degli stati nazionali di gran parte dei luoghi decisionali dal ruolo nomopoietico dei poteri privati e dei mercati globali ecc.<sup>15</sup>

Non intendo discutere qui queste tesi, il loro fondamento o le presunte cause della rilevata tendenza verso il pluralismo, il policentrismo, la destrutturazione o addirittura la crisi del diritto. Mi limito ad accogliere una delle considerazioni da cui tali tesi muovono, quella più pacifica e difficilmente contestabile: nell'attuale fase storica, il diritto tende a una specializzazione espansiva e alluvionale; tende cioè ad allontanarsi viepiù dall'ideale illuminista della legislazione generale, chiara, stabile, quantitativamente esigua, ordinata, sistematica, ed è connotato da una regolamentazione sempre più specifica, dettagliata e spesso disordinata (antinomica, incoerente, sovrabbondante, instabile) dei vari campi di svolgimento delle attività umane. Una pervasività in molti casi ideologicamente fondata su un pregiudizio nascostamente illiberale, una sorta di cenofobia giuridica che induce a temere e restringere la sfera del giuridicamente irrilevante,

<sup>15</sup> Cfr. A. CATANIA, *Metamorfosi del diritto: decisione e norma nell'età globale*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2008, dove la critica al modello giuspositivista teorico fondato sugli Stati nazionali e sul diritto legislativo viene spinta fino a ravvisare nel diritto non più un «unico ed unitario disegno», bensì la risultante dei «vettori molteplici e divergenti di poteri che adoperano lo strumento giuridico e la sua tecnica per raggiungere i propri obiettivi» (pp. 38-39). L'elenco dei contributi che, con grado diverso di allarme, rilevano "crisi del diritto" di questo tenore (peraltro un topos ricorrente nella storia del diritto) sarebbe lunghissimo ed esula ovviamente dagli intenti di questo lavoro. Mi limito a citare B. LEONI, *Freedom and the law*, 1961, trad. it. *La libertà e la legge*, Liberilibri, Macerata, 1995; G. TEUBNER, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. Due costituzioni civili*, Armando, 2005; M.R. FERRARESE, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Laterza, Bari-Roma, 2006; L. FERRAJOLI, *Passato e futuro dello stato di diritto*, in G. Pino, A. Schiavello, V. Villa (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 431-448; B. MONTANARI, *La fragilità del potere. L'uomo, la vita, la morte*, Mimesis, Milano-Udine, 2013; tutti autori che, analogamente agli antiformalisti del secolo scorso, rivendicano la necessità di sostituire l'ormai obsoleto modello del diritto legislativo imposto "dall'alto" con varie forme di diritto permeabile ai valori e alle esigenze sociali provenienti "dal basso".

come se l'assenza di regolamentazione giuridica desse sempre luogo al "far west", alla "legge del più forte" se non addirittura a varie forme di "monopolio della criminalità" coinvolgenti tutto ciò che sfugge al controllo di un potere pubblico occhiuto e concepito come unico legittimo regolatore di ogni singolo aspetto dello sviluppo della personalità umana, non solo con un ruolo negativo di custode-protettore, ma anche, sempre più spesso, con un ruolo attivo di regista-promotore<sup>16</sup>. Sul piano culturale-giuridico o, se si preferisce, scientifico, questo eccesso di regolamentazione risulta in una tendenza alla parcellizzazione e iper-specializzazione dei saperi giuridici, con l'affermarsi di figure di esperti che dominano discipline giuridiche sempre più settoriali e al tempo stesso "profonde", e rende sempre più obsoleta la figura del giurista "totipotente", l'esperto del diritto in grado di misurarsi immediatamente (leggi: in assenza di una specifica fase di apprendimento o auto-formazione) con uno qualsiasi dei suoi campi di applicazione<sup>17</sup>. Sul piano semiotico, tale tendenza all'iperspecializzazione comporta la necessità di integrare il modello del linguaggio giuridico unico, comune, condiviso, presupposto dalla teoria del linguaggio amministrato<sup>18</sup>, prendendo atto della diminuita capacità di comunicazione tra giuristi appartenenti a sotto-comunità che, pur condividendo gli stessi orizzonti normativi di sfondo – giacché dopotutto fanno riferimento agli stessi sistemi giuridici e praticano nel complesso lo stesso metodo – parlano linguaggi parzialmente diversi in quanto frutto di tradizioni di amministrazione del linguaggio differenti e alterne<sup>19</sup>. Le

<sup>16</sup> Nel mondo occidentale contemporaneo, questo atteggiamento è spesso il prodotto (o il movente) di una lettura iperspansiva delle costituzioni rigide.

<sup>17</sup> È forse anche in questa direzione che si può sviluppare la nozione di "divisione del lavoro giuridico" con cui Mauro Barberis adatta al campo del diritto il concetto di *divisione del lavoro linguistico* di Hilary Putnam (H. PUTNAM, *Mente, linguaggio e realtà*, Adelphi, Milano, 1987, pp. 222 ss.; H. PUTNAM, *Realtà e rappresentazione*, Garzanti, Milano, 1988, pp. 40 ss.), insistendo sulle differenze tra le attività ricognitive del diritto di cittadini, funzionari e dottrina; cfr. M. BARBERIS, *Ricordando Alfonso Catania. Riconoscimento di divisione del lavoro giuridico*, in «Rivista di filosofia del diritto», anno I, n. 1/2012, p. 221.

<sup>18</sup> Il linguaggio amministrato è del resto una categoria pragmatica generale esplicitamente riferita al linguaggio giuridico moderno imperniato sulla legislazione, essendo «connessa a una visione particolare del diritto come qualcosa che proviene dall'alto, da un legislatore o da altra autorità emanante, ed è prodotto tramite un'attività intenzionalmente normativa, piuttosto che come qualcosa che viene dal basso, ad esempio dalla consuetudine o dalla giurisprudenza, tramite un'attività che ha scopi primari diversi dalla emissione di norme generali»; M. JORI, *Definizioni giuridiche e pragmatica*, in Comanducci, P., Guastini, R., *Analisi e diritto 1995*, Giappichelli, Torino, p. 120. L'autore precisa che non ogni diritto della storia è linguaggio amministrato; non lo è ad esempio né un diritto puramente consuetudinario privo di autorità, né un diritto giurisprudenziale di giuristi privi di *ius respondendi* (*ibidem*, p. 131).

<sup>19</sup> L'iperspecializzazione di cui parlo nel testo interferisce col concetto di linguaggio amministrato – una categoria pragmatica – perché, pur riguardando in primo luogo la dimensione



autorità da cui tali tradizioni di amministrazione del linguaggio giuridico scaturiscono, invero, sono molteplici, frammentate, talora concorrenti, e l'almeno potenziale contraddittorietà delle loro scelte di amministrazione non può in molti casi essere sciolta dall'intervento di un'autorità superiore o meta-autorità (certo non sempre, ad esempio, dalla Corte di Cassazione nell'esercizio della sua funzione nomofilattica), oppure viene risolta dopo un lungo periodo di tempo, quando ormai le diverse tradizioni si sono sedimentate nel lessico giuridico settoriale. Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, mi sembra a questo proposito esemplare la vicenda dei rapporti gerarchici tra diritto comunitario, Costituzione e legge statale<sup>20</sup>. Come è noto, la Corte costituzionale ha accolto un'interpretazione dell'articolo 11 Cost. profondamente innovativa del nostro sistema delle fonti, ponendo il diritto comunitario in una posizione di superiorità non solo rispetto alla legge, ma anche rispetto alle norme della Costituzione non sostanzianti dei "principi supremi"<sup>21</sup>. Prima di tale determinazione, il linguaggio del costituzionalista italiano e quello del giurista esperto in diritto comunitario erano concorrenti nel senso sopraccennato, poiché facevano riferimento a concetti, interpretazioni, usi linguistici afferenti a tradizioni di amministrazione del linguaggio diverse e spesso incompatibili, ma con pari pretese di legittimità. Anche dopo tale determinazione, peraltro, permangono dei profili problematici, date le notorie vaghezza, indeterminazione, variabilità e capacità espansiva dei principi supremi,

lessicale e semantica in senso stretto, coinvolge in parte anche il *metodo* giuridico. Anche volendo considerare tale metodo come fondato su pratiche nel complesso comuni a tutti i giuristi, infatti, esso presenta alcuni elementi caratteristici, differenziali e qualificanti singole tradizioni di amministrazione: peculiari concetti o sistemi di concetti (intesi, con M. HARE, *Il linguaggio della morale*, Ubaldini, Roma, 1968, p. 109, come portatori non solo di *significato* ma anche di *criteri*), usi tipici o preferenziali di certi argomenti interpretativi, regolarità nell'impiego di talune tecniche argomentative, ecc. Si pensi, a mero titolo d'esempio, alle applicazioni parzialmente differenti del principio di specialità operate dai civilisti e dai penalisti italiani (su cui si veda S. ZORZETTO, *La norma speciale. Una nozione ingannevole*, ETS, Pisa, 2010, pp. 521 ss., 523 ss.), o ai diversi criteri di ricognizione delle consuetudini giuridiche in uso tra i civilisti e gli amministrativisti italiani (si raffrontino a questo proposito due contributi inclusi in S. Zorzetto (a cura di), *La consuetudine* giuridica, ETS, Pisa, 2008: A. GENTILI, *la consuetudine nel diritto civile, dall'opinio iuris all'electio iuris*, pp. 137-154, e L. BENVENUTI, *Prassi e consuetudine nell'ordinamento amministrativo*, pp. 155-174).

<sup>20</sup> Già nel 2000 si calcolava che è direttamente o indirettamente di fonte comunitaria circa l'80% della legislazione italiana; cfr. M. CARTABIA, J.H.H. WEILER, *l'Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali*, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 50.

<sup>21</sup> Per una ricostruzione del percorso che ha gradualmente condotto la Corte costituzionale italiana ad affermare l'idea dei principi costituzionali supremi, si vedano F.P. CASAVOLA, *I principi supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in *Foro italiano*, V, 1995, cc. 153-161; G. RAZZANO, *Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 23-39, 61-84.

che secondo l'indirizzo prevalente in seno alla Corte costituzionale italiana comprenderebbero tra l'altro i *diritti* [o *beni* o *interessi*] *inviolabili* [o *fondamentali*]<sup>22</sup>. Ancora, si pensi alla disciplina normativa della protezione dei dati personali raccolti nello Spazio Economico Europeo da fornitori statunitensi di servizi internet di vario tipo (social networks, cloud computing, motori di ricerca ecc.). La sovrapposizione tra autorità operanti a diversi livelli (nazionale, europeo, internazionale) è qui complicata dalla disciplina in tema di flussi transfrontalieri di dati verso gli Stati Uniti, con cui si tenta di garantire livelli di protezione dei dati personali adeguati a quelli previsti dalle rigorose legislazioni nazionali europee<sup>23</sup>. Tale disciplina prevede poteri di controllo e intervento in capo soprattutto all'US Department of Commerce e alla Federal Trade Commission<sup>24</sup>, ma chiama in causa altre autorità nel caso in cui si tratti di compagnie operanti in specifici settori<sup>25</sup> o nel caso in cui sia necessario risolvere dispute<sup>26</sup>. L'amministrazione linguistico-giuridica risultante da questo bizantino intreccio di competenze, oltre che essere affetta da deficit di trasparenza ed effettività rilevati in varie sedi<sup>27</sup>, si concretizza in indirizzi assai mutevoli e conosciuti da una cerchia relativamente ristretta di esperti, gli unici oggi in grado di fornire risposte sufficientemente attendibili a domande circa le modalità e le effettive possibilità di *enforcement* dei diritti sui dati personali che quotidianamente milioni di soggetti trasmettono a Internet Service Providers di vario tipo.

Perfino più importante della concorrenza talora antagonista delle autorità nell'amministrazione del linguaggio giuridico è però la cumulatività delle loro scelte semiotiche, sia in una dimensione per così dire "orizzontale" sia in una dimensione "verticale". Sotto il primo profilo, il linguaggio giuridico si espande e diversifica perché col tempo si accumulano e

<sup>22</sup> Il tema è discusso da G. PINO, *Diritti e interpretazione*, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 151-156.

<sup>23</sup> Si veda almeno la Direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali e la Decisione 520/2000/EC (nota come "Safe Harbour Decision") conseguente agli accordi tra la Commissione Europea e il Department of Commerce of the United States (cfr. <http://www.export.gov/safeharbor/>).

<sup>24</sup> Cfr. Section 5 del Free Trade Commission Act.

<sup>25</sup> Se i dati vengono raccolti da compagnie operanti nel settore del trasporto aereo, ad esempio, sono previste specifiche competenze dell'US Department of Transportation.

<sup>26</sup> Il sistema di Alternative Dispute Resolution previsto dallo schema Safe Harbour contempla la possibilità di esperire ricorsi davanti a molti diversi enti terzi, specie privati: EU Data Protection Panel, BBB (Better Business Bureaus), TRUSTe, ecc.

<sup>27</sup> Si veda da ultimo la Communication From The Commission To The European Parliament And The Council on the Functioning of the Safe Harbour from the Perspective of EU Citizens and Companies Established in the EU, disponibile su [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/com\\_2013\\_847\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/data-protection/files/com_2013_847_en.pdf).

diversificano i suoi *discorsi*, in un'attività di produzione che coinvolge le autorità giuridiche a tutti i livelli e che, nonostante i ciclici tentativi di "semplificazione" o "deregolamentazione", risulta in sedimentazioni normative sempre più estese e minuziose. Sotto il secondo profilo, le scelte di amministrazione del linguaggio giuridico si consolidano nel tempo in indizi persistenti che lo arricchiscono di nuovi termini, o di nuovi significati attribuiti a vecchi termini, in un processo di "crescita del significato"<sup>28</sup> che ricalca quello di cui parla già Charles S. Peirce quando rimarca quanto più significato abbia la parola "elettricità" ai suoi tempi rispetto a quelli di Franklin<sup>29</sup>. Accade così che la nostra spinta iniziale viene qualificata come "percosse" sulla base di un atto di amministrazione del linguaggio che accresce il significato estensionale di questo termine; un'addizione semantica eventualmente destinata a sedimentarsi in una tradizione linguistico-giuridica di settore non necessariamente conosciuta dagli stessi giuristi non specialisti della particolare materia su cui tale amministrazione insiste (per non parlare della gente comune, ma sul punto tornerò in seguito).

Sul piano della sociologia del linguaggio giuridico, fenomeni come questi suggeriscono di mettere a fuoco la consueta immagine della comunità linguistica degli utenti del diritto professionisti e specializzati, coesa, unica, linguisticamente omogenea e tutto sommato indifferenziata, distinguendo tante sotto-comunità di *iperspecialisti*, i cui membri condividono la formazione di base e, rispetto ai comuni cittadini, una più elevata capacità di determinazione del diritto (intesa come la delimitazione dei confini del diritto compiuta prevalentemente utilizzando le sue *fonti*, cioè norme giuridiche che dicono quali sono le norme giuridiche)<sup>30</sup>, ma non una parte sempre più cospicua del proprio linguaggio specialistico, che diventa dunque *idiomatico*<sup>31</sup>. Il linguaggio di

<sup>28</sup> L'espressione è di S. HAACK, *Pragmatism, Law and Morality. The Lessons of Buck v. Bell*, «European Journal of Pragmatism and American Philosophy», 3, 2011, p. 69.

<sup>29</sup> C.S. PEIRCE, *Collected Papers*, a cura di C. Hartshorne, P. Weiss (voll. 1-6), e A. Burks (voll. 7-8), Harvard University Press, 1931-1958, volume 7, par. 587. Commentando questa considerazione, G. Tuzet evidenzia che tale fenomeno di crescita del significato riguarda con tutta evidenza anche i concetti giuridici, «che una volta introdotti si arricchiscono di implicazioni e di significato alla luce della prassi inferenziale in cui sono coinvolti», G. TUZET, *Sei tesi pragmatiste sul diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», II, 1/2013, pp. 147-148.

<sup>30</sup> Su questo concetto di determinazione del diritto, e sulla differenza rispetto al concetto precedentemente introdotto di *individuazione* del diritto, cfr. M. JORI, *Del diritto inesistente. Saggio di metagiurisprudenza descrittiva*, ETS, Pisa, 2010, pp. 61 ss.

<sup>31</sup> Benché infatti il compito primario dei giuristi sia quello di fornire alla società la conoscenza di *quali siano* le norme giuridiche, il loro linguaggio specialistico non è solo funzionale alla auto-delimitazione e auto-definizione dei diritti vigenti, ma anche alla determinazione (da un punto di vista hartianamente interno) di *che cosa prescrivano* le norme giuridiche sul piano della guida della condotta dei consociati (funzionari inclusi). Anna Pintore mi fa notare a

ciascuna di queste sotto-comunità è cioè solo in parte comune a quello delle altre, ma include anche dei termini, delle definizioni, degli usi linguistici peculiari e ignoti fuori dalla specifica cerchia di coloro che si aggiornano quotidianamente in quel particolare dominio di conoscenza giuridica. Il linguaggio parlato e maneggiato dal penalista italiano, invero, non è esattamente lo stesso di quello parlato e maneggiato dal tributarista o dal matrimonialista, e tutti costoro (in assenza di una specifica attività di formazione e apprendimento) solo in parte comprendono e maneggiano il linguaggio dell'esperto in privacy digitale di cui si parlava sopra. Essi sono appunto degli *iperspecialisti*<sup>32</sup>.

### 3. *Il ruolo dell'informatica giuridica documentaria*

Il linguaggio giuridico amministrato tende insomma a frammentarsi in tanti diversi idiomi giuridici, ciascuno risultante da tradizioni di amministrazione più o meno settoriali, localizzate e, soprattutto in certi ambiti, provenienti da autorità afferenti a ciò che solo con un certo grado di elasticità concettuale è possibile considerare come un sistema giuridico unitario.

Uno scenario come quello appena rappresentato risulta problematico soprattutto sotto il profilo della *certezza del diritto*, almeno se con quest'ultima espressione si intenda la capacità diffusa di conoscere e prevedere le

questo proposito: 1) che è proprio la pressione di questo obiettivo primario che ha come esito tali auto-delimitazione e auto-definizione dei diritti vigenti (tanto più precise quanto più la cultura giuridica in questione è imbevuta dei valori della legalità, certezza ecc.); 2) che un discorso per molti versi simile a quello circa l'iperspecializzazione del linguaggio giuridico può essere fatto anche per gli utenti del linguaggio ordinario, che a certi fini è utile trattare come un blocco unico ma che sono anch'essi distinguibili in sotto-comunità in base a certi parametri semiotici.

<sup>32</sup> In una prospettiva epistemologica, il descritto processo di iperspecializzazione dei saperi e dei linguaggi giuridici non è peraltro un fenomeno nuovo o sorprendente, giacché riproduce fenomeni ben noti ed evidenti soprattutto nel campo della medicina, dell'ingegneria, della fisica (per non parlare della filosofia, dove il problema della frammentazione linguistica e la sostanziale incomunicabilità che ne deriva originano buona parte delle dispute stigmatizzate dagli indirizzi analitici). Si tratta della naturale conseguenza dell'accumularsi nel tempo delle informazioni contenute nelle varie forme di discorsi prodotti nell'ambito delle diverse discipline, che risultano indispensabili per operare in ciascuno dei loro rispettivi campi di applicazione. Un incremento quantitativo e qualitativo delle conoscenze scientifiche (in senso lato) che renderebbe impossibile perfino a dei novelli Pico della Mirandola dominare più di uno o due di questi campi, e che rende obsolete, ancorché senz'altro romanticamente affascinose, le figure dei grandi sapienti del passato, da Aristotele ai philosophes francesi del XVIII secolo, passando per Leonardo da Vinci.

conseguenze giuridiche di atti o fatti<sup>33</sup>. L'iperspecializzazione del linguaggio giuridico, invero, incide in primo luogo sulla conoscibilità da parte dei cittadini delle norme e delle regolarità fattuali importanti per la determinazione delle conseguenze giuridiche riconducibili ai loro piani d'azione. Ciò, naturalmente, si traduce in un assottigliamento delle loro capacità di pianificare strategicamente, senza essere coadiuvati da un esperto, le loro scelte pratiche, le loro carriere, le loro vite, ed è in questo senso un male.

Analoghe difficoltà sono peraltro avvertite, sia pure in misura minore, anche dai giuristi, che conservano elevate capacità di previsione delle conseguenze giuridiche in ambiti sempre più circoscritti. Anche tra costoro, infatti, si registra un decremento del grado di certezza del diritto: il penalista italiano di oggi di solito sa benissimo che "percosse" nel suo linguaggio significa anche "spinta", ma in assenza di un lungo periodo di studio e apprendimento non sa affatto come sfruttare a fini predittivi o pratici le summenzionate disposizioni internazionali in materia di privacy digitale in cui compaiono le espressioni "*national security*", "*public interest*", "*law enforcement requirements*" ecc.<sup>34</sup> O meglio, non lo sa fino a quando non adopera degli strumenti di documentazione che gli consentono di inquadrare i corrispondenti concetti in un più ampio contesto significativo: la tradizione linguistico-giuridica di settore di cui parlavo nei paragrafi precedenti. È qui che l'informatica giuridica viene in soccorso, accorciando le distanze semiotiche tra il linguaggio degli iperspecialisti e quello degli altri utenti del diritto (specialisti di altre discipline giuridiche, funzionari, cittadini interessati alla pianificazione giuridicamente avveduta delle proprie scelte pratiche ecc.). Le applicazioni ancora oggi più utili, in questo senso, continuano a essere i sistemi informativi afferenti alla c.d.

<sup>33</sup> Sulla nozione di certezza come prevedibilità vedi G. GOMETZ, *La certezza giuridica come prevedibilità*, Giappichelli, Torino, 2005.

<sup>34</sup> Cfr. l'annex 1 della Safe Harbour Decision: «Adherence to these Principles may be limited: (a) to the extent necessary to meet national security, public interest, or law enforcement requirements; (b) by statute, government regulation, or case law that create conflicting obligations or explicit authorizations, provided that, in exercising any such authorization, an organization can demonstrate that its non-compliance with the Principles is limited to the extent necessary to meet the overriding legitimate interests furthered by such authorization; or (c) if the effect of the Directive of Member State law is to allow exceptions or derogations, provided such exceptions or derogations are applied in comparable contexts. Consistent with the goal of enhancing privacy protection, organizations should strive to implement these Principles fully and transparently, including indicating in their privacy policies where exceptions to the Principles permitted by (b) above will apply on a regular basis. For the same reason, where the option is allowable under the Principles and/or U.S. law, organizations are expected to opt for the higher protection where possible».

*informatica giuridica documentaria*<sup>35</sup>, che attraverso delle tecniche basate perlopiù sulla mera corrispondenza morfologica tra i dati ricercati e quelli registrati in apposite basi di dati, consentono agli utenti di reperire agevolmente tutti (e solo) i documenti normativi, giurisprudenziali o dottrinari in cui ricorrono i termini/concetti su cui verte il loro interesse, permettendo loro di acquisire contezza della loro amministrazione linguistica pregressa. L'interrogativo circa la possibilità di qualificare una semplice spinta come "percosse" potrà così essere girato a quei sistemi adoperando una stringa di ricerca testuale quale "spinta percosse"<sup>36</sup>, che produrrà in risposta tutti e solo i documenti in cui quei due termini ricorrono contemporaneamente. Si otterrà in questo modo, immediatamente, un elenco di documenti che danno conto delle pregresse scelte di amministrazione del linguaggio – che naturalmente sul piano semantico possiamo anche intendere come scelte *interpretative* in senso stretto – nelle quali si accosta il (concetto sotteso al) termine "spinta" al (concetto sotteso al) termine "percosse"<sup>37</sup>.

L'esempio mostra chiaramente anche il divario tra i recinti linguistici che delimitano le varie sotto-comunità dei giuristi e la vera e propria la muraglia che li separa e distingue dal resto dei parlanti la lingua naturale. Il giurista non specialista del diritto penale compie la ricerca sopra descritta senza troppe difficoltà, giacché nel bagaglio delle sue nozioni specialistiche per così dire "di base" di solito rientra il concetto giuridico denotato dal termine "percosse". Egli magari non è sicuro se una semplice

<sup>35</sup> Sui sistemi informativi e sull'articolazione dell'informatica giuridica in varie inter-discipline tra cui l'informatica giuridica documentaria, cfr. G. TADDEI ELMI, *Corso di informatica giuridica*, Simone, Napoli, 2010, pp. 25 ss., 191 ss.

<sup>36</sup> La stringa riportata nel testo, nella grande maggioranza dei sistemi informativi giuridici, viene interpretata come una richiesta di reperire l'intersezione dell'insieme dei documenti che contengono il termine "spinta" e dell'insieme dei documenti che contengono il termine "percosse". Quando infatti i termini che compaiono in una stringa di ricerca non sono espressamente combinati tramite operatori logici diversi, essi vengono combinati per *default* attraverso l'operatore booleano "AND", che è quello che viene inserito tra due o più termini quando si vuole che questi siano tutti presenti in ciascuno dei documenti che costituiscono il risultato della ricerca.

<sup>37</sup> Naturalmente, risultati di ricerca migliori sotto il profilo della *precisione* e del *richiamo* (vedi nota seguente) possono ottenersi attraverso strategie di ricerca alternative. Una, ad esempio, può fare uso della tecnica del c.d. *troncamento*, e richiedere al sistema di reperire non già tutti e solo i documenti in cui ricorrono contemporaneamente i termini "spinta" e "percosse", bensì tutti e solo i documenti in cui ricorrono contemporaneamente i termini "percosse" e i termini che *cominciano* per "spin\*" ("spinta", "spinto", "spingere", "spintone", "spintonato", "spintonare" ecc.). Una strategia alternativa, che unisce le potenzialità della ricerca documentaria per estremi a quelle della ricerca testuale, prevede di chiedere al sistema di mostrare tutti i documenti giurisprudenziali che danno conto dell'applicazione dell'art. 581 c.p. ("percosse") in cui ricorre il termine "spinta" (o in alternativa i termini che cominciano con "spin\*").

spinta integri tale delitto o no, e proprio per questo interroga il sistema informativo, ma ricorda dai suoi studi passati che il grado minimo di rilevanza penale delle manomissioni dell'altrui persona fisica, quelle che non danno luogo a "una malattia nel corpo e nella mente", è rappresentato per l'appunto dalla fattispecie denominata "percosse". Le sue conoscenze giuridiche pregresse gli consentono cioè di determinare adeguatamente i propri obiettivi di ricerca combinando termini appropriati e selettivi in interrogazioni in grado di assicurare più elevati livelli di *precisione* e di *richiamo* dei risultati<sup>38</sup>. Egli è inoltre in grado di finalizzare le sue ricerche operando una scelta accorta circa la tipologia dei risultati desiderati, chiedendo ad esempio al sistema di produrre in risposta solo le massime delle sezioni penali della Corte di cassazione, piuttosto che dei risultati tratti dall'intera massa dei documenti normativi, giurisprudenziali e dottrinari presenti nella base-dati.

Il comune cittadino, di contro, perviene quasi sempre a risultati meno soddisfacenti, e con dispendio di fatica e tempo assai maggiore. Egli procede solitamente per tentativi ed errori con una serie di stringhe di ricerca in cui il termine "spinta" viene combinato a termini atecnici o generici come "violenza", "aggressione", "reato", "offesa" ecc., senza oltretutto specificare la tipologia dei risultati desiderati. In questo modo egli è più esposto al rischio di ottenere dei risultati al tempo stesso *rumorosi* e *silenziosi*, spesso non riuscendo a sciogliere il dubbio che ha motivato la ricerca stessa<sup>39</sup>.

I sistemi informativi giuridici tradizionali, insomma, riducono le barriere linguistiche che dividono le varie sotto-comunità di iperspecialisti del diritto, ma molto resta da fare per rendere questi strumenti fruibili anche dai comuni cittadini, almeno sotto il profilo dell'incremento delle loro capacità di previsione delle conseguenze giuridiche dei loro piani d'azione. Proprio per questo motivo, le nuove frontiere dell'informatica

<sup>38</sup> In ricerca documentaria informatizzata, per "precisione" si intende la capacità di reperire *solo* i documenti pertinenti agli obiettivi di ricerca. Essa è data dal rapporto tra il numero dei documenti pertinenti ritrovati e il totale dei documenti ottenuti in risposta dal sistema. Per "richiamo" si intende invece la capacità di reperire *tutti* i documenti pertinenti agli obiettivi di ricerca. È dato dal rapporto tra il numero dei documenti pertinenti ritrovati e il totale dei documenti pertinenti contenuti nella base documentale archiviata.

<sup>39</sup> In ricerca documentaria informatizzata, il "rumore", ossia il difetto di precisione, indica la quantità di documenti non pertinenti che il sistema presenta come risultato della ricerca. È il prodotto tra il numero di documenti non pertinenti ottenuti e il numero totale dei documenti ottenuti in risposta dall'elaboratore. Il "silenzio", ossia il difetto di richiamo, esprime l'incapacità di reperire i documenti pertinenti contenuti nell'archivio consultato. Può calcolarsi dividendo il numero di documenti pertinenti che, pur contenuti nell'archivio consultato, non sono stati selezionati per il numero dei documenti pertinenti presenti nell'archivio stesso.

giuridica documentaria si stanno spostando nella direzione della vera e propria *traduzione* dal linguaggio giuridico alla lingua naturale e viceversa, proponendosi di approntare un medium grazie al quale il comune cittadino sia in grado di comprendere meglio e, in qualche misura, adoperare, i linguaggi iperspecialistici che abbiamo visto costituire i tanti e vari “dialetti” del linguaggio giuridico. Alcune strategie volte a realizzare questo obiettivo e una parte del *framework* concettuale ad esso sotteso sono illustrati negli altri capitoli di questo libro, a cui rimando senza indugio.

### Bibliografia

- BARBERIS M., *Ricordando Alfonso Catania. Riconoscimento di divisione del lavoro giuridico*, in «Rivista di filosofia del diritto», anno I, n.1/2012.
- BARBERIS M., *Seguire norme giuridiche, ovvero: cosa avrà mai a che fare Wittgenstein con la teoria dell'interpretazione giuridica?*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», 1, 2002.
- BELVEDERE A., *Aspetti ideologici delle definizioni nel linguaggio del legislatore e dei giuristi*, in Belvedere, A., Jori, M., Mantella, L., *Definizioni giuridiche e ideologie*, Giuffrè, Milano, 1979.
- BENVENUTI L., *Prassi e consuetudine nell'ordinamento amministrativo*, in S. Zorzetto (a cura di), *La consuetudine giuridica*, ETS, Pisa, 2008.
- CARTABIA M., WEILER, J.H.H., *l'Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali*, Il Mulino, Bologna, 2000.
- CASAVOLA F.P., *I principi supremi nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in «Foro italiano», V, 1995.
- CATANIA A., *Metamorfosi del diritto: decisione e norma nell'età globale*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2008.
- CHIASSONI P., *Tecnica dell'interpretazione giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2007.
- COPI I.M., COHEN C., *Introduzione alla logica*, Il Mulino, Bologna, 2004.
- FERRAJOLI L., *Passato e futuro dello stato di diritto*, in G. Pino, A. Schiavello, V. Villa (a cura di), *Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 2013.
- FERRARESE M.R., *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Laterza, Bari-Roma, 2006.
- GENTILI A., *La consuetudine nel diritto civile, dall'opinio iuris all'electio iuris*, in S. Zorzetto (a cura di), *La consuetudine giuridica*, ETS, Pisa, 2008.
- GOMETZ G., *La certezza giuridica come prevedibilità*, Giappichelli, Torino, 2005.
- GOMETZ G., *Le concezioni teleologiche del diritto nella letteratura teorico-giuridica. Verso una classificazione*, in «Sociologia del diritto», numero 3, dicembre, 2011.



- GORLA G., *I precedenti storici dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?)*, in «*Foro it.*», V, 1969.
- GUASTINI R., *Le fonti del diritto e l'interpretazione*, in G. Iudica e P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1993.
- HAACK S., *Pragmatism, Law and Morality. The Lessons of Buck v. Bell*, *European Journal of Pragmatism and American Philosophy*, 3, 2011.
- HARE R.M., *Il linguaggio della morale*, Ubaldini, Roma, 1968, p. 109.
- JACKSON B.S., *Semiotics and Legal Theory*, Routledge & Kegan Paul, London, 1985.
- JORI M., PINTORE A., *Introduzione alla filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2014.
- JORI M., PINTORE A., *Manuale di teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1995.
- JORI M., *Definizioni giuridiche e pragmatica*, in Comanducci, P., Guastini, R., *Analisi e diritto 1995*, Giappichelli, Torino, 1995.
- JORI M., *Del diritto inesistente. Saggio di metagiurisprudenza descrittiva*, ETS, Pisa, 2010.
- JORI M., *Formalismo giuridico*, in «*Dig. disc. priv.*», VIII, Torino, Utet, 1992.
- L. MOSSINI, *Il significato proprio delle parole e l'intenzione del legislatore*, in «*Riv. dir. civ.*», 1972, ii.
- LEONI B., *Freedom and the law*, 1961, trad. it. *La libertà e la legge*, Liberilibri, Macerata, 1995.
- LUZZATI C., *La vaghezza delle norme*, Giuffrè, Milano, 1990.
- LUZZATI C., *Principi e princìpi. La genericità nel diritto*, Giappichelli, Torino, 2012.
- MONDADORI M., D'Agostino M., *Logica*, Bruno Mondadori, Milano, 1997.
- MONTANARI B., *La fragilità del potere. L'uomo, la vita, la morte*, Mimesis, Milano-Udine, 2013.
- PEIRCE C.S., *Collected Papers*, a cura di C. Hartshorne, P. Weiss (voll. 1-6), e A. Burks (voll. 7-8), Harvard University Press, 1931-1958.
- PEIRCE C.S., voce *Vague*, in J.M. Baldwin, *Dictionary of Philosophy and Psychology*, Macmillan, New York-London, 1902, II.
- PINO G., *Diritti e interpretazione*, Il Mulino, Bologna, 2010.
- PINTORE A., *la teoria analitica dei concetti giuridici*, Jovene, Napoli, 1990.
- PUTNAM H., *Mente, linguaggio e realtà*, Adelphi, Milano, 1987.
- RAZZANO G., *Il parametro delle norme non scritte nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 2002.
- RYLE G., *Ordinary Language* (1953), e G. RYLE, J.N. FINLAY, *Use, Usage and Meaning* (1961), in F. Zabeeh, E. D. Klemke, A. Jacobson (a cura di), *Readings in Semantics*, University of Illinois Press, Urbana, 1974.
- TEUBNER G., *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. Due costituzioni civili*, Armando, 2005.

TUZET G., *Sei tesi pragmatiste sul diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», II, 1/2013.

VELLUZZI V., *Le Preleggi e l'interpretazione. Un'introduzione critica*, ETS, Pisa, 2013.

ZORZETTO S., *La norma speciale. Una nozione ingannevole*, ETS, Pisa, 2010.